



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di
NOVE (VI)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
NOVE (VI)

Oggetto: trasmissione delibera n. 332/2019/PRSE del 11 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 332/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 settembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'11 settembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario, relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR del 23 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatta dall'Organo di revisione del Comune di Nove (VI);

VISTA la nota prot. n. 7251 del 7 giugno 2019, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al suindicato Comune a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente prot. n. 7069 del 10 luglio 2019, acquisita al protocollo Cdc n. 7849 del 10 luglio 2019;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 43/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Marco Scognamiglio;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul Rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il Rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito "TUEL") inserito dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012, esplicita le finalità del suddetto controllo ("la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini della verifica [...] le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-

finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

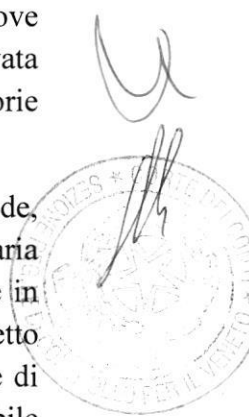
Occorre considerare che con l'esercizio 2016 si è proseguito il cammino verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati. Risultando tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del TUEL e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la natura del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Nove sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Nove era stato destinatario di



pronuncia inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 (deliberazione n. 131/2019/PRSE) con cui la Sezione aveva raccomandato di monitorare il contenzioso in essere al fine di valutare l'opportunità di effettuare un accantonamento di risorse ad apposito fondo rischi, di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero dell'evasione tributaria e di effettuare una costante attività di monitoraggio dello stato di attuazione del piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati con particolare riferimento alla società Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e a seguito della nota sopra indicata restituisce un quadro istruttorio caratterizzato dai seguenti profili di criticità.

1. GESTIONE DI COMPETENZA NEGATIVA- VIOLAZIONE PARAMETRO DEFICITARIO N. 1

Dalle risultanze istruttorie è stato rilevato che il risultato della gestione di competenza è stato negativo nel 2016 (- 369.158,97).

Con applicazione di avanzo di amministrazione complessivo per € 429.642,66 il saldo diventa positivo (60.483,24).

Tuttavia, considerato che la quota di avanzo applicata in parte capitale è pari a € 27.967,00, risulterebbe superato il parametro deficitario n. 1 (*valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti – a tal fine al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento*) con un valore del 9,74%, per quanto si prende atto che tale risultato deriva dall'utilizzo di avanzo in parte corrente finalizzato ad estinzione anticipata di mutui per € 345.272,00.

Relativamente alla verifica degli equilibri si è osservato un saldo negativo di parte capitale pari a € 104.649,02 e l'utilizzo in parte corrente di avanzo non vincolato pari a € 45.350,00 per spese a carattere non ripetitivo.

Tanto premesso, il magistrato istruttore ha chiesto notizie più approfondite in ordine a quanto rilevato.

L'Ente, in risposta alla nota istruttoria, ha precisato che *“Con deliberazione n.43 in data 30/11/2016, il Consiglio Comunale ha deliberato di destinare:*

- € 345.271,03 per rimborso anticipato dei seguenti 3 mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, che presentavano un tasso d'interesse superiore al 5%,

- € 46.350,00 per finanziare parzialmente le somme richieste dalla Cassa a titolo di indennizzo, preso atto che il Comune risultava già destinatario di un contributo erariale, calcolato in via preventiva in € 20.923,00

Importo mutuo	Debito residuo al 01/01/2017	Debito residuo da estinguere	Tasso d'interesse	Debito/credito ente	Indennizzo	Somma da versare
157.519,35	67.391,71	67.391,71	5,50%	67.391,71	18.844,35	86.236,06
464.811,21	193.008,07	193.008,07	5,30%	193.008,07	34.053,88	227.061,95
206.582,76	84.871,25	84.871,25	5,10%	84.871,25	14.373,51	99.244,76
				345.271,03	67.271,74	

Al momento dell'estinzione dei mutui, avvenuta con effetto 31/12/2016, è stato calcolato l'ammontare effettivo dell'indennizzo, pari ad € 65.352,32. L'indennizzo è stato oggetto di apposita certificazione per ottenere il contributo di cui si era risultati destinatari.

Il Ministero dell'Interno in data 6/4/2017, in presenza delle limitate richieste presentate dagli enti, ha riconosciuto al Comune di Nove, a titolo di contributo per estinzione anticipata mutui, l'intera somma pagata, pari ad € 65.352,32.

L'operazione ha permesso di estinguere mutui che avevano un tasso superiore al 5%, senza far gravare sui conti del comune alcun onere per indennizzo.

Ha inoltre permesso di liberare risorse, a partire dal 2017, per il finanziamento delle spese di parte corrente per € 61.559,38 annui. Diversamente si sarebbe dovuto intervenire pesantemente nel taglio dei servizi resi ai cittadini.

Lo squilibrio di parte capitale è dovuto all'utilizzo di entrate correnti per il finanziamento di spese di investimento, in particolare le somme rimborsate da parte dell'assicurazione per danni da eventi atmosferici, incassate al titolo terzo, hanno finanziato in toto spese in conto capitale. ”.

Il Collegio, pur prendendo atto delle motivazioni fornite ed in particolare che il saldo della gestione di competenza è stato negativo per effetto dell'applicazione di avanzo per l'estinzione anticipata del debito, evidenzia che il superamento del parametro di deficitarietà n.1 costituisce sintomo di uno squilibrio finanziario che deve essere attentamente monitorato dall'ente, in quanto può generare difficoltà della costruzione di un equilibrio generale di bilancio effettivo e durevole.

2. EFFICIENZA DELLA RISCOSSIONE NELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA

Come rilevato in sede di istruttoria sul rendiconto 2015, anche nel corso del 2016 le riscossioni relative al recupero dell'evasione fiscale si sono attestate su valori piuttosto bassi (*punto 1.6.1 questionario: accertamenti 128.434,50 – riscossioni 16.727,12*). In particolare, con riguardo all'IMU, a fronte di accertamenti per € 89.511,50, è stato riscosso nell'esercizio l'importo di € 13.172,81.

Nel prendere atto delle informazioni già fornite dall'Ente nella precedente istruttoria (... *rispetto agli accertamenti IMU/ICI si evidenzia che alla data odierna restano da riscuotere 72.959,26 euro rispetto agli iniziali 161.828,93. Per questi importi siamo nella fase della riscossione coattiva, la quale sta procedendo, anche se lentamente, in quanto i contribuenti con debito più elevato hanno chiesto la rateizzazione al concessionario - un contribuente risultava essere debitore di un importo superiore ad euro 80.000*), il magistrato istruttore ha chiesto notizie sulle azioni di recupero in corso.

Gli aggiornamenti comunicati dall'Amministrazione sono stati i seguenti “*La crisi ha avuto un impatto molto forte sul settore della ceramica e le procedure concorsuali sono in continuo aumento.*”

La ditta concessionaria della riscossione coattiva, sta procedendo, celermente, con le attività di recupero. Il contribuente per il quale erano stati accertati circa € 80.000,00 di evasione IC/IMU, nel corso del 2015, dopo l'ingiunzione di pagamento ha concordato un piano di pagamento rateale. Dal conto giudiziale trasmesso dal concessionario ABACO SPA si evince che sono stati riscossi coattivamente € 14.066,40 che hanno poi dato origine ad un riversamento di € 12.425,93.

Dal conto giudiziale trasmesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossioni, per le partite ancora di loro competenza, sono stati accreditati € 996,16. Sulla base dei dati derivanti dagli accertamenti e dalle riscossioni, questo ente ha provveduto ad accantonare nel Fondo crediti di dubbia esigibilità € 230.326,70 per le entrate correnti di natura tributaria.”

La Sezione, nel prendere atto che l'ente ha effettuato apposito accantonamento al FCDE, evidenzia tuttavia che il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dall'IMU e dagli altri tributi costituisce una criticità che potrebbe incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento di risorse necessarie a far fronte a spese programmate.

3. ORGANISMI PARTECIPATI

Infine, in relazione alla società Pedemontana Patrimonio e Servizio Srl, totalmente partecipata dall'Ente, già sotto osservazione da parte di questa Sezione (Delibere 241/2017/PRSP e 131/2019/PRSE), il magistrato istruttore ha chiesto di sapere se sono presenti novità in relazione alla prevista ipotesi di cessione della partecipazione.

L'Ente ha comunicato di aver affidato al nuovo amministratore della società Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl, in carica dal 29/6/2018, il compito di proseguire nella ricerca della migliore soluzione per la cessione della stessa.

Nel corso del 2018, al fine di razionalizzare i costi, è stata realizzata la fusione per incorporazione della società partecipata indirettamente Pedemontana distribuzione Gas srl, nella società Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Nove (VI):

- rileva lo sfioramento del parametro di deficitarietà ministeriale n. 1 del D.M. 18 ottobre 2013 in ordine al risultato negativo della gestione di competenza, seppure motivato da operazioni di estinzione anticipata mutui, e raccomanda all'amministrazione comunale di Nove di monitorare l'andamento della gestione;
- raccomanda, inoltre, di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero dell'evasione tributaria e, in generale, la riscossione delle entrate;
- raccomanda, infine, di continuare nel monitoraggio del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie con particolare riferimento all'iter di cessione della società Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl.



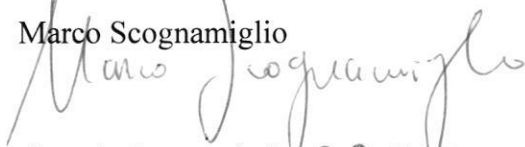
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Nove (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2019

Il Magistrato relatore

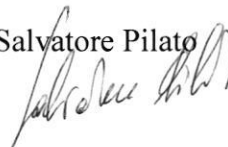
Marco Scognamiglio



Depositata in Segreteria il 22 NOV. 2019

Il Presidente

Salvatore Pilato



IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

p/ Dott.ssa Letizia Rossini

